

Dipartimento di Neuroscienze-DNS  
Università degli Studi di Padova  
Direttore: prof. Edoardo Stellini  
via Belzoni, 160  
35121 Padova

PEC: dipartimento.neuroscienze@pec.unipd.it

**OGGETTO:** contratto per finanziamento di un assegno di ricerca sul tema “Valutazione strumentale del cammino del paziente emiplegico sottoposto a chirurgia funzionale degli arti inferiori” e cofinanziamento di una posizione di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato

L' Ospedale Privato Accreditato Sol et Salus, con sede legale in via San Salvador, n.204 cap 47922 Torre Pedrera Rimini, Codice Fiscale - P.IVA n. 00432390409, legalmente rappresentato dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, Matteo Vaccari, domiciliato per la carica presso la sede suddetta, di seguito indicato anche come “Ente”,

accetta integralmente la proposta

L'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Neuroscienze – DNS, con sede in via Belzoni 160 cap. 35121 Padova- cod. fiscale 80006480281 - P.IVA 00742430283 rappresentata dal Vicedirettore prof. Edoardo Midena, autorizzato alla stipula del presente contratto con Decreto del Direttore del Dipartimento di Neuroscienze Repertorio n. 117/2023 Prot n. 1239075347 del 03/10/2023, di seguito indicata come “Università, qui di seguito riportata:

- a) l'Università è interessata a proseguire la ricerca sul tema “Valutazione strumentale del cammino del paziente emiplegico sottoposto a chirurgia funzionale degli arti inferiori” con responsabile scientifico il prof. Stefano Masiero, quindi di attivare un assegno di ricerca di durata 36 mesi e cofinanziare una posizione di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art.2, comma 1, lettera b) del “Regolamento per le attività eseguite dall'Università degli Studi di Padova a fronte di contratti o accordi con soggetti pubblici o privati” che prevede lo svolgimento di attività d'interesse dell'Università finanziate o cofinanziate da enti esterni;
- b) l'Ospedale Privato Accreditato Sol et Salus è interessato a collaborare con l'Università per consentire l'attuazione della suddetta attività;

**si stipula quanto segue**

#### **Art. 1 - Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente contratto.

#### **Art. 2 - Oggetto**

Il presente contratto ha per oggetto la collaborazione tra le Parti per lo svolgimento dell'attività di ricerca sul tema “Valutazione strumentale del cammino del paziente emiplegico sottoposto a chirurgia funzionale degli arti inferiori” tramite il finanziamento di un assegno di ricerca di durata 36 mesi e cofinanziamento di una posizione di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato.

#### **Art. 3 – Responsabile Scientifico**

Responsabile scientifico per l'Università è il prof. Stefano Masiero.

#### **Art. 4 - Impegni dell'Università**

L'Università si impegna ad attivare 1 assegno di ricerca per l'attività sul tema di cui all'articolo 2 e di

cofinanziare una posizione di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato, utilizzando la disponibilità finanziaria messa a disposizione dal "Sol et Salus".

#### **Art. 5 - Impegni dell'Ente**

L'Ente si impegna a finanziare 1 assegno di ricerca di cui all'Art. 2 con euro 72.000,00 e cofinanziare una posizione di ricercatore con rapporto di lavoro a tempo determinato con euro 13.000,00 per un totale di euro 85.000,00.

#### **Art. 6 – Assicurazione e Sicurezza**

1. Ai sensi del D. Lgs. 81/2008 gli obblighi previsti in materia di sicurezza sul lavoro gravano sulla Parte ospitante per quanto riguarda i lavoratori (ivi compresi gli studenti) , così come definiti dall'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e successivamente indicati nel presente articolo come "personale". Tutto il personale è tenuto ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dalla Parte ospitante che provvederà previamente a garantirne la conoscenza.
2. L'eventuale utilizzo delle attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate, è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione del soggetto responsabile delle stesse, concessa a seguito della informazione, formazione ed addestramento ed eventuale specifica abilitazione, ove richiesto (art. 73 D.Lgs. 81/08). Il soggetto responsabile di macchine, attrezzature, nonché di prototipi o altre strumentazioni realizzate e utilizzate nelle attività di cui al presente contratto, è garante della loro conformità alle disposizioni legislative, regolamentari e ai requisiti generali di sicurezza, nonché dell'idonea manutenzione (art. 71 D.Lgs. 81/08).
3. Sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente contratto, la Parte ospitante provvede alla fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI) conformi ai requisiti previsti da normativa e all'addestramento al loro utilizzo, ove previsto.
4. L'Università e l'Ente, rispettivamente per il proprio personale, sono garanti della "formazione generale" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, attraverso l'erogazione della formazione di 4 (quattro) ore, con produzione dell'attestazione finale.
5. La Parte ospitante è tenuta a fornire adeguate informazioni secondo quanto previsto dall'Art. 36 D.Lgs. 81/08, ed è responsabile della "formazione specifica" sulla sicurezza di cui all'art. 37 D.Lgs. 81/08 "Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti", così come definita dall'Accordo in Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome n. 221/CSR del 21.12.2011, conforme ai rischi a cui il personale sarà esposto, tenendo conto della formazione specifica eventualmente già effettuata.
6. La Parte ospitante, sulla base della valutazione del rischio a cui è soggetto il personale che opera nell'ambito delle attività di cui al presente contratto, stabilirà se devono essere effettuati accertamenti sanitari per l'idoneità alla mansione specifica e se attivare la sorveglianza sanitaria e la sorveglianza fisica, qualora l'attività comporti l'esposizione a radiazioni ionizzanti, garantendo gli adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia, di cui si rende responsabile. I dati relativi vengono scambiati vicendevolmente tra i competenti uffici delle Parti.
7. L'Università garantisce che il personale universitario e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le strutture dell'Ente sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni.
8. L'Ente analogamente garantisce che il proprio personale eventualmente impegnato nelle attività scientifiche presso le strutture dell'Università è assicurato per responsabilità civile e contro gli infortuni.

#### **Art. 7 – Risultati e pubblicazioni**

1. Al termine dell'attività il Responsabile Scientifico consegnerà all'Ente una relazione sull'attività svolta dall'assegnista nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti.
2. I risultati dell'attività saranno di proprietà di entrambe le parti contraenti.
3. La pubblicazione e la diffusione dei risultati potrà avvenire da parte dell'Università menzionando il contraente che vi ha economicamente contribuito.

#### **Art. 8 - Obbligo di riservatezza**

1. Le Parti considerano riservate le attività oggetto del presente contratto e reciprocamente si impegnano, usando la migliore diligenza, ad osservare e a far osservare ai propri rispettivi collaboratori il segreto per quanto riguarda fatti, informazioni, cognizioni, documenti, concetti, idee metodi e/o dati tecnici di cui le Parti verranno a conoscenza nell'attuazione del presente contratto che pertanto sono riservati (Informazioni Riservate).
2. Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure necessarie per mantenere la più stretta riservatezza ed il massimo riserbo sulle informazioni riservate acquisite e ad utilizzare le medesime esclusivamente per lo scopo dell'attività oggetto del contratto.

3. L'obbligo di riservatezza sopra indicato non si applicherà alle Informazioni Riservate per le quali la parte ricevente possa dimostrare che:
- a) si tratta d'informazioni preventivamente qualificate come "non riservate" tra le Parti anche ai fini dei comunicati stampa o già di pubblico dominio, o divenute di pubblico dominio non a seguito di violazione dell'obbligo di riservatezza da parte della parte ricevente, o note o comunque già a conoscenza della parte ricevente in data anteriore alla loro comunicazione o alla sottoscrizione del presente contratto;
  - b) si tratta d'informazioni che la parte ricevente è tenuta a rivelare per disposizione di legge o di regolamento, per disposizione di qualsiasi autorità competente in materia purché le Parti si siano previamente consultate circa le modalità e i contenuti di tale divulgazione, salvo diversa previsione di legge, di regolamento o della pubblica autorità,
  - c) si tratta d'informazioni che la parte ricevente ha ottenuto legittimamente da terzi senza obbligo di riservatezza,
  - d) si tratta di Informazioni che la parte ricevente è in grado di dimostrare con idonea documentazione essere già nel suo legittimo possesso prima che venissero fornite dall'altra Parte,
  - e) si tratta di informazioni sviluppate indipendentemente e in buona fede da personale della parte ricevente che non abbia avuto possibilità di accesso alcuno alle Informazioni Riservate dell'altra Parte.

#### **Art. 9 – Privacy**

1. Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale sulla protezione dei dati) e del d.lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali).
2. Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti ([www.unipd.it/privacy](http://www.unipd.it/privacy) e [www.soletsalus.it/privacycookies-policy](http://www.soletsalus.it/privacycookies-policy)).
3. Il referente privacy per l'Università è il prof. Stefano Masiero.

#### **Art. 10 - Finanziamento**

1. L'Ente verserà all'Università la somma di euro 85.000,00. Il versamento avverrà in favore dell'Università degli Studi di Padova - Dipartimento di Neuroscienze – DNS tramite il sistema PagoPA previa ricezione del relativo avviso di pagamento.
2. Al ricevimento del pagamento, il Dipartimento invierà a Sanofi idonea ricevuta a quietanza del pagamento ricevuto.
3. La somma sarà erogata con le sottoindicate modalità:
  - il 50% dell'ammontare totale, pari ad euro 42.500,00, alla sottoscrizione del presente contratto;
  - il restante 50%, pari ad euro 42.500,00, all'inizio della seconda annualità del progetto.

#### **Art. 11 - Durata**

1. Il contratto ha la durata di tre anni a decorrere dalla data di sottoscrizione fino al termine dell'assegno di ricerca di durata 36 mesi.
2. L'eventuale proroga dovrà essere formalizzata tra le parti mediate apposito atto scritto entro la scadenza del contratto.

#### **Art. 12 - Controversie**

Qualunque controversia che dovesse eventualmente insorgere tra le parti dovrà essere risolta mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria competente. Le parti eleggono il Foro di Padova quale foro esclusivamente competente.

### **Art 13 – Recesso**

Le Parti potranno recedere motivatamente dal presente contratto con comunicazione mediante raccomandata con avviso di ricevimento o PEC da inviare all'altra Parte con un preavviso di almeno 60 giorni.

Il recesso dovrà essere esercitato in modo da non arrecare pregiudizio all'altra Parte.

Vengono fatte salve in ogni caso da parte dell'Ente la parte di finanziamento dovuta per le attività già effettuate dall'Università nonché le spese dalla stessa già sostenute o impegnate che dovranno essere comunque rimborsate.

### **Art. 14 – Codice Etico e di Comportamento**

Le Parti si danno reciprocamente atto che, ai fini dello svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, saranno osservati, rispettivamente, il Codice etico e il Codice di comportamento dell'Università degli Studi di Padova e il Codice di comportamento adottati dall'Ente.

### **Art.15 - Norme di rinvio**

Per quanto non espressamente disposto, si fa rinvio alle disposizioni di legge e ai regolamenti dell'Università di Padova applicabili in materia.

### **Art. 16 – Forma e stipula**

La stipula del presente contratto, redatto con atti separati, rispettivamente di proposta da parte dell'Università e di accettazione da parte dell'Ente, sottoscritti con firma digitale, avviene alla ricezione da parte dell'Università - a mezzo PEC della specifica e conforme accettazione della sua proposta (secondo il modello allegato) da parte dell'Ente.

### **Art. 17 – Imposta di bollo e di Registro in caso d'uso**

Il contratto è soggetto all'imposta di bollo e di registro solo in caso d'uso, ai sensi, rispettivamente, dell'art. 24 della Tariffa – Parte II del D.P.R. n.642/1972 e dell'art.1, lettera a) della Tariffa - Parte II del D.P.R. n.131/1986.

### **Art 18 - Comunicazioni**

Tutte le comunicazioni relative al presente contratto saranno inviate a:

- per l'Università: [ricerca.neuroscienze@unipd.it](mailto:ricerca.neuroscienze@unipd.it)

- per l'Ente: [dirsan@pec.soletsalus.com](mailto:dirsan@pec.soletsalus.com)

*Ospedale Privato Accreditato Sol et Salus S.p.A  
Il Presidente  
Matteo Vaccari  
(Firmato digitalmente)*

Per espressa accettazione, a norma degli artt. 1341-1342 del codice civile, delle clausole contenute all' art.12: Controversie (foro esclusivo)

*Ospedale Privato Accreditato Sol et Salus S.p.A  
Il Presidente  
Matteo Vaccari  
(Firmato digitalmente)*